

comunque programmi comuni, o identificati da un marchio comune, nell'arco della programmazione giornaliera.

**\*2. 06.** Chiavacci.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. (Norme a favore delle emittenti televisive locali). — 1. Le imprese di radiodiffusione televisiva iscritte nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive istituito dall'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e, ai fini del presente articolo, le imprese che abbiano presentato domanda di iscrizione nei termini, a decorrere dal 1° gennaio 2001 possono utilizzare le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, relative alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, per i pagamenti di imposta, ivi inclusi quelli per sostituto d'imposta, portando in detrazione dai versamenti da effettuare gli importi delle suddette riduzioni tariffarie.

2. Tale agevolazione può essere utilizzata anche su più versamenti, fino a concorrenza del relativo ammontare.

3. Le imprese beneficiarie si avvarranno, ai fini della regolazione contabile dei versamenti di imposta effettuati tramite utilizzo, anche parziale, dell'agevolazione spettante, del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle finanze n. 90 del 1996.

**\*\*2. 02.** Ricci.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. (Norme a favore delle emittenti radiotelevisive locali). — 1. Le imprese di radiodiffusione televisiva iscritte nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive istituito dall'articolo 12 della legge 6 agosto, n. 223, e, ai fini del presente arti-

colo, le imprese che abbiano presentato domanda di iscrizione nei termini, a decorrere dal 1° gennaio 2001 possono utilizzare le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, relative alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, per i pagamenti di imposta, ivi inclusi quelli per sostituto d'imposta, portando in detrazione dai versamenti da effettuare gli importi delle suddette riduzioni tariffarie.

2. Tale agevolazione può essere utilizzata anche su più versamenti, fino a concorrenza del relativo ammontare.

3. Le imprese beneficiarie si avvarranno, ai fini della regolazione contabile dei versamenti di imposta effettuati tramite utilizzo, anche parziale, dell'agevolazione spettante, del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle finanze n. 90 del 1996.

**\*\*2. 08.** Casilli.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. (Norme a favore delle emittenti radiotelevisive locali). — 1. Alle emittenti radiotelevisive locali non si applicano le norme previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, concernente « Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica ». Sono abrogate tutte le norme contenute nella suddetta legge relative all'emittenza radiotelevisiva locale.

2. Le emittenti radiotelevisive locali rimangono soggette alla normativa precedente all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**\*2. 03.** Ricci.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. (Norme a favore delle emittenti radiotelevisive locali). — 1. Alle emittenti radiotelevisive locali non si applicano le norme previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, concernente « Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica ». Sono abrogate tutte le norme contenute nella suddetta legge relative all'emittenza radiotelevisiva locale.

2. Le emittenti radiotelevisive locali rimangono soggette alla normativa precedente all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**\*2. 010.** Casilli.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. (Norme a favore delle emittenti radiotelevisive locali). — 1. Al decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 settembre 1999, n. 378, all'articolo 1, il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le emittenti televisive locali titolari di concessione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ai fini del presente comma e con riferimento ai bandi di cui al precedente comma 1, anche già emanati, per emittenti ammesse alle provvidenze sono da intendersi quelle per le quali sia intervenuto il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

**\*\*2. 04.** Ricci.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. (Norme a favore delle emittenti radiotelevisive locali). — 1. Al decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 settembre 1999, n. 378, all'articolo 1, il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le emittenti televisive locali titolari di concessione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ai fini del presente comma e con riferimento ai bandi di cui al precedente comma 1, anche già emanati, per emittenti ammesse alle provvidenze sono da intendersi quelle per le quali sia intervenuto il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

**\*\*2. 07.** Casilli.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. (Norme a favore delle emittenti radiotelevisive locali). — 1. Al decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 settembre 1999, n. 378, all'articolo 1, il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le emittenti televisive locali titolari di concessione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ai fini del presente comma e con riferimento ai bandi di cui al precedente comma 1, anche

già emanati, per emittenti ammesse alle provvidenze sono da intendersi quelle per le quali sia intervenuto il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

**\*\*2. 013.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

Il comma 2, dell'articolo 1, del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, è sostituito dal seguente:

« 2. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le emittenti televisive locali titolari di concessione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ai fini del presente comma e con riferimento ai bandi di cui al precedente comma 1, anche già emanati, per emittenti ammesse alle provvidenze è da intendersi quelle per le quali sia intervenuto il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

**\*\* 2. 037.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

3. Al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 settembre 1999, n. 378, all'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le emittenti televisive locali titolari di concessione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ai fini del presente comma e con riferimento ai bandi di cui al precedente comma 1, anche già emanati, per emittenti ammesse alle provvidenze sono da intendersi quelle per le quali sia intervenuto il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

**\*\* 2. 038.** Butti.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. (Norme a favore delle emittenti radiotelevisive locali). — 1. Al comma 18 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parola: « ottantadue » è sostituita dalla seguente: « centoventi ». All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, nel limite di lire 38 miliardi in ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

**\*2. 05.** Ricci.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. (Norme a favore delle emittenti radiotelevisive locali). — 1. Al comma 18 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parola: « ottantadue » è sostituita dalla seguente: « centoventi ». Al-

l'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, dall'applicazione della presente disposizione nel limite di lire 38 miliardi in ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

**\*2. 09.** Casilli.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680 sono soppresse le parole: « di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e ».

**2. 014.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, eroga le somme relative alle riduzioni tariffarie di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422 e quelle relative al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa di informazione nazionale o regionale, così come previsto dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, nei limiti degli specifici stanziamenti conservati nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emana un regolamento con De-

creto del Presidente della Repubblica nel quale vengono stabilite le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo.

**2. 015.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Agli articoli 46-bis e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma: « Alle emittenti concessionarie per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale non si applicano le disposizione del presente articolo ».

**\* 2. 016.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Agli articoli 46-bis e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma: « Alle emittenti concessionarie per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale non si applicano le disposizione del presente articolo ».

**\* 2. 039.** Butti.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Il termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni della legge 29 marzo 1999, n. 78, è prorogato sino al 31 marzo 2002.

**2. 017.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti temporanei tra emittenti ».

**2. 018.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. È consentita alle emittenti radiotelevisive locali la trasmissione di programmi informativi differenziati sul territorio per il quale è rilasciata la concessione, per non oltre un quinto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza. A tal fine è consentito alle emittenti di diffondere i propri programmi anche attraverso più impianti di messa in onda. La concessione è titolo per l'utilizzazione, su base di non interferenza, dei collegamenti di telecomunicazione a tal fine necessari.

**2. 019.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni, le provincie autonome adottano misure atte a favorire la costituzione di consorzi tra soggetti operanti in ambito locale nello stesso bacino, anche al fine di unificare fasi di realizzazione delle produzioni o costituire società di servizio

comuni. Le fusioni e le incorporazioni societarie di soggetti operanti in ambito locale avvengono in regime di esenzione fiscale.

**2. 020.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

I concessionari in ambito locale che intendono interconnettere i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione all'Autorità, che provvede entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine senza che l'autorità si sia espressa, l'autorizzazione si intende rilasciata.

**2. 021.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Le diffusioni interconnesse da parte di concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale hanno una durata massima di otto ore giornaliera. Nella quota di otto ore sono compresi i messaggi pubblicitari (spot e altre forme di pubblicità), le sponsorizzazioni e i programmi contenenti offerte fatte direttamente al pubblico. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea sul territorio nazionale per un tempo massimo di otto ore per giorno, comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto e/o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere

operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione Europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione oggetto della legge 327 del 1993.

- 2. 022.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Le diffusioni interconnesse da parte di concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale hanno una durata massima di otto ore giornaliere. Nella quota di otto ore sono compresi i messaggi pubblicitari (spot e altre forme di pubblicità), le sponsorizzazioni e programmi contenenti offerte fatte direttamente al pubblico.

- 2. 023.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Alle emittenti televisive in ambito locale l'Autorità può consentire di trasmettere diffusioni radiotelevisive con accesso condizionato su bande di frequenze terrestri. A tal fine le emittenti che trasmettono in ambito locale possono accordarsi con le emittenti televisive in ambito nazionale che trasmettono con accesso condizionato via cavo o da satellite per la reciproca diffusione di programmi anche in contemporanea, previa autorizzazione dell'Autorità. L'Autorità, con apposito regolamento disciplina la procedura.

- 2. 024.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Le concessionarie radiotelevisive in ambito locale possono trasmettere programmi differenziati in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza.

- 2. 025.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. È ammessa la sponsorizzazione dei telegiornali e dei giornali radio e dei notiziari radiotelevisivi di carattere politico, economico e finanziario trasmessi dai concessionari radiotelevisivi in ambito locale, anche da parte di imprese esercenti il credito e società di assicurazione.

- 2. 026.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Autorità emana un regolamento in cui vengono introdotti interventi ed incentivi a favore delle concessionarie televisive in ambito locale e radiofoniche in ambito locale, con particolare riferimento ai seguenti criteri direttivi:

a) previsione di un regime di esenzione fiscale sia per imposte dirette che indirette per le fusioni o le incorporazioni societarie di licenze in ambito locale

nonché per le compravendite tra i medesimi concessionari di intere aziende, di rami d'azienda o di impianti, a condizione che dalle medesime consegua una riduzione del numero delle concessioni;

b) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti nella stessa zona interessata al servizio;

c) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti in zone diverse da quelle di cui alla lettera b);

d) contributo pari al 25 per cento delle immobilizzazioni materiali risultanti dall'ultimo bilancio depositato qualora l'emittente radiotelevisiva in ambito locale provveda a disattivare i propri impianti rinunciando nel contempo alla licenza;

e) contributo per le spese documentate delle emittenti in ambito locale in possesso dei requisiti per il rinnovo della licenza per l'adeguamento o il rinnovo degli impianti di bassa frequenza, nonché per l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e strutturale o il rinnovo dei loro impianti di radiodiffusione e di collegamento al fine di migliorare la qualità del segnale radiotelevisivo trasmesso, anche ai fini della sperimentazione delle nuove tecnologie di diffusione in tecnica digitale, ferme restando le caratteristiche radioelettriche degli impianti previste nella licenza in base agli standard tecnici emanati dal Ministero delle comunicazioni;

f) contributo per l'introduzione di nuove tecnologie trasmissive via cavo o via satellite, affinché le emittenti radiotelevisive in ambito locale partecipino alla realizzazione di reti di comunicazione interattive e multimediali su base territoriale; per quanto riguarda, in particolare, l'utilizzo del satellite da parte delle emittenti televisive locali, riunite in consorzi o vincolate tra loro da specifici accordi, dovranno essere previste forme di contribu-

zione per l'affitto di *transponder* e per alleviare i costi di ritrasmissione a terra del segnale;

g) fiscalizzazione degli oneri sociali per i dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo la normativa prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese radiotelevisive private, con particolare riferimento alle assunzioni di addetti alla realizzazione di programmi informativi (*teleradioreporter*) nonché di figure specializzate nell'utilizzo di nuove tecnologie;

h) ai fini dell'accesso alle varie forme di agevolazione di natura fiscale, previdenziale, creditizia e per i fondi strutturali della Unione Europea, l'emittenza radiotelevisiva locale è equiparata al settore manifatturiero industriale;

i) la promozione, di concerto con le regioni interessate, nell'ambito dei programmi di formazione professionale del fondo sociale europeo e della formazione ordinaria, per la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali per il personale tecnico e giornalistico delle emittenti radiotelevisive;

l) la previsione di disposizioni improntate ai principi della trasparenza e della verifica della utilizzazione dei finanziamenti nonché per la disciplina delle procedure di richiesta e di erogazione degli investimenti.

I contributi previsti dalle lettere b) e c) possono corrispondere fino al 50 per cento delle spese documentate a condizione che il soggetto acquirente o derivante dalla fusione disattivi impianti ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro radio. Ove non si verifichi la predetta condizione detti contributi previsti dalle lettere b) e c), non possono superare il 30 per cento delle spese documentate. I contributi di cui alla lettera e) e quelli di cui alla lettera f) possono corrispondere, rispettivamente, fino al 50 per cento e fino all'80 per cento delle spese documentate.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle emittenti con scopi esclusivamente commerciali e a quelle *non profit* di cui all'articolo 6.

Le somme fino al 50 per cento degli utili dichiarati da persone fisiche o giuridiche non concorrono a formare reddito imponibile se, entro il periodo successivo a quello di realizzo, vengono investite per finanziare produzioni radiofoniche o televisive direttamente realizzate dalle emittenti locali titolari di concessione ovvero innovazioni tecnologiche dei mezzi tecnici e degli impianti di trasmissione delle stesse ovvero la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati dalle società titolari di emittenti radiofoniche o televisive in ambito locale.

**2. 027.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. I commi 10, 11 e 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono sostituiti dai seguenti:

10. Le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici, gli enti territoriali con esclusione di quelli con meno di 40.000 abitanti, nonché gli enti, sia strumentali che locali, che gestiscono servizi per meno di 40 mila persone, istituiscono nel proprio bilancio uno specifico capitolo cui imputare tutte le spese afferenti alla comunicazione istituzionale.

11. La comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario viene diffusa attraverso i mezzi di comunicazione di massa mediante acquisto di spazi pubblicitari.

12. Le somme che le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici e gli enti territoriali, ai sensi del comma 10, nonché le società a prevalente partecipa-

zione pubblica, destinano per fini di comunicazioni e istituzionali a carattere pubblicitario all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 20 per cento a favore dell'emittente radiotelevisiva locale con obblighi di informazione, operante nei territori dei Paesi dell'Unione Europea.

12-bis. Le somme di cui al precedente comma sono comprensive delle spese per l'acquisto degli spazi pubblicitari, ma non per quelle relative agli oneri relativi alla loro realizzazione, da calcolarsi a parte secondo un criterio che fissi una quota di costo in proporzione per ciascun mezzo di diffusione;

12-ter. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri i progetti di massima riguardanti strategie di comunicazione integrata che prevedono la diffusione di messaggi sui mezzi di comunicazione di massa. In particolare i progetti dovranno contenere indicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, le zone geografiche nel cui ambito dovranno essere diffuse le campagne di comunicazione, i destinatari, gli eventuali soggetti coinvolti nella realizzazione. Dovrà essere inoltre specificato il programma di diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione.

12-quater. Le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici e gli enti territoriali di cui al presente articolo, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, all'Autorità delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, secondo termini e modalità stabilite dall'Autorità medesima con proprio provvedimento, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

12-*quinquies*. L'Autorità, avvalendosi anche dei Comitati regionali per la comunicazione nonché degli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni, verifica la diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa ed opera un controllo puntuale sulla effettiva erogazione delle somme stanziare in bilancio da parte dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al presente decreto-legge.

12-*sexies*. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni. Competente alla contestazione ed alla applicazione della sanzione è l'Autorità. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12-*septies*. Apposite convenzioni disciplinano il rapporto tra gli enti locali e le emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale. In dette convenzioni viene determinato il numero di ore minimo di trasmissione giornaliera destinate alla comunicazione ed all'informazione degli enti territoriali e vengono specificati gli impegni assunti dalle emittenti. In presenza di una pluralità di domande da parte delle emittenti, la scelta avverrà sulla base di un confronto concorsuale.

**2. 028.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis*.

1. L'articolo 2, comma 8, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito con il seguente: « 8. Le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere a), b), c) e d). L'impresa concessio-

naria di pubblicità, controllata da o collegata ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione radiotelevisiva, può raccogliere pubblicità anche per altri soggetti destinatari di licenza televisiva locale, a condizione che detta impresa concessionaria raccolga in esclusiva la pubblicità per il soggetto concessionario autorizzato che la controlla o è ad essa collegato. Tale concessionaria di pubblicità, in deroga a quanto stabilito al primo periodo del presente comma, che raccoglie pubblicità per conto delle emittenti televisive locali, può, per ogni punto di incidenza in percentuale del proprio fatturato sul totale delle risorse del settore televisivo, riferito alla sola quota di raccolta pubblicitaria per le emittenti televisive locali, anche oltre il limite stabilito all'articolo 2, comma 8, lettera a) della legge 31 luglio 1997, n. 249, incrementare dello 0,2 per cento i limiti di affollamento per la trasmissione di messaggi pubblicitari in ciascuna delle reti del soggetto concessionario o autorizzato che la controlla o è ad essa collegato. Sono abrogati gli articoli 15, comma 7, e 33, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ».

**2. 030.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis*.

1. All'articolo 2, comma 8, lettera e) della legge 31 luglio 1997, n. 249, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

L'impresa concessionaria di pubblicità, controllata da o collegata ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione radiotelevisiva, può raccogliere pubblicità anche per altri soggetti destinatari di licenza televisiva in ambito locale ed a condizione che detta impresa concessionaria raccolga in esclusiva la pubblicità per il soggetto concessionario o autorizzato che la controlla o è ad essa collegato. In tal caso il fatturato di raccolta riferito alla

sola quota di raccolta pubblicitaria per le emittenti televisive locali non è considerato nel limite previsto all'articolo 2, comma 8, lettera e) della legge 31 luglio 1997, n. 249. Sono abrogati gli articoli 15, comma 7, e 33, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

**2. 029.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, non si applicano alle trasmissioni delle emittenti televisive locali destinate unicamente nel territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, salvo i naturali debordamenti, in uno o più Stati membri dell'Unione europea.

**2. 031.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione televisiva nonché i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale sono abilitati televisiva nonché i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione. A tal fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero

definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate sui canali eserciti dagli stessi soggetti nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Nessun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva può utilizzare più dei due terzi della capacità trasmissiva complessivamente disponibile sulla base delle frequenze esercite. La residua capacità trasmissiva deve essere utilizzata per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi anche in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra emittenti televisive nazionali, locali e soggetti che eserciscono l'attività di radiodiffusione televisiva a qualunque titolo, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

**2. 032.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2. 036  
DELLA COMMISSIONE

*All'articolo 2-bis, comma 1, sopprimere le parole:* Nessun soggetto che sia titolare di più di una concessione Radio-Tv, può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradiabili nel medesimo blocco di programmi.

**0. 2. 036. 1.** Peretti.

*Al comma 1, quinto capoverso, dopo la parola: concessione inserire le seguenti parole: , licenza o autorizzazione.*

**0. 2. 036. 2.** Romani, Vito.

*Al comma 1, quinto periodo, le parole: della metà sono sostituite dalle seguenti: di due terzi.*

**0. 2. 036. 3.** Romani, Vito.

*Al comma 1, penultimo capoverso, sono abrogate le seguenti parole: e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge del 31 luglio del 1997, n. 249.*

**0. 2. 036. 4.** Romani, Vito.

*Al comma 2, le parole: concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale sono sostituite dalle seguenti: tra emittenti televisive.*

**0. 2. 036. 5.** Romani, Vito.

*Al comma 2 le parole: in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale sono sostituite dalle seguenti: , titolari di licenza e autorizzazione in ambito locale e nazionale.*

**0. 2. 036. 6.** Romani, Vito.

*Al comma 2, alla fine, sono abrogate le parole: , fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.*

**0. 2. 036. 7.** Romani, Vito.

*Al comma 7, le parole: 30 giugno 2001 sono sostituite dalle seguenti: 30 dicembre 2001.*

**0. 2. 036. 8.** Romani, Vito.

*Al comma 7 è abrogata la lettera e).*

**0. 2. 036. 9.** Romani, Vito.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda).*

1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale. A tal fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Nessun soggetto che sia titolare di più di una concessione radiotelevisiva può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più della metà dei programmi irradiabili nel medesimo blocco di programmi. La residua capacità trasmissiva deve essere utilizzata, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla

presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.

3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tal fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. Nessun soggetto può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradiabili nel medesimo blocco di programmi. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (*digital audio broadcasting*) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (*digital video broadca-*

*sting*) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.

5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001 tenendo conto dei principi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;

b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;

c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;

d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;

e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;

f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;

g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;

h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.

8. In ambito locale, il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (*multimedia wireless system*). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.

10. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « il Ministero delle comunicazioni adotta » sono sostituite dalle seguenti: « L'Autorità adotta ». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, 3, comma 10, 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni.

11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice.

14. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radiotelevisione multimediale.

15. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

**2. 036.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.**

*(Diritto di cronaca, produzioni di informazione, diritto di rettifica e comunicati di organi pubblici).*

1. Ai titolari di concessioni di licenze o di autorizzazioni radiotelevisive analogiche e digitali, anche via cavo e da satellite, è garantito il diritto di cronaca in occasione di avvenimenti di interesse generale in ambito sociale, culturale e sportivo. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca è consentita l'acquisizione e la diffusione, anche in diretta, di commenti, materiali sonori e informazioni, nonché di immagini differite. La richiesta di accesso all'avvenimento deve essere comunicata agli organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno quarantotto ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca è gratuito ed è limitato agli operatori incaricati della realizzazione di una produzione di informazione.

**2. 035.** Peretti.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4408. — ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (7532) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 2028-2726-3400-4333-6506-6645-6746-6815-6826)**

**(A.C. 7532 - Sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE  
ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO  
CIVILE NAZIONALE

ART. 1.

*(Principi e finalità).*

1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:

*a)* concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;

*b)* favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;

*c)* promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;

*d)* partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;

*e)* contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA  
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO  
CIVILE NAZIONALE

ART. 1.

*(Principi e finalità).*

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , in alternativa al servizio militare obbligatorio,*

**1. 1.** Giannattasio.

**(A.C. 7532 - Sezione 2)****ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 2.***(Delega al Governo).*

1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:

a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente;

b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;

c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel

mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;

d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;

e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);

f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;

g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;

h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza;

i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;

l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.